

STATUTO FONDAZIONE  
"Angelo Colocci"

Art. 1

1) È costituita la Fondazione denominata "Angelo Colocci – Istituto per l'istruzione universitaria, per la formazione professionale e per la promozione della cultura nella Vallesina" con sede in Jesi, Via Angeloni n. 3.

Art. 2

1) La Fondazione, che non ha scopo di lucro, ha la finalità di promuovere e sviluppare l'istruzione, l'arte, la cultura nel comprensorio della Vallesina e nella provincia di Ancona e la realizzazione di attività formative qualificate di studio in collaborazione con Istituti Universitari, Enti ed Istituti Pubblici e privati, nonché di scuole e di corsi universitari, e pertanto la Fondazione potrà tra l'altro:

- a) concorrere alla realizzazione di attività formative e di specializzazione in stretto rapporto con il tessuto socio-economico della Vallesina e della Provincia di Ancona in collaborazione con istituti ed organismi pubblici e privati;
- b) gestire, direttamente o tramite società di cui potrà possedere quote od azioni, i servizi accessori alle strutture didattiche o di ricerca;
- c) promuovere contatti e scambi di studenti con Università nazionali ed estere per favorire ed incrementare gli scambi culturali ed il livello di conoscenza e di formazione degli studenti;
- d) organizzare convegni di studio, seminari e corsi per studenti e per organizzazioni del terzo settore, associazioni di volontariato, ricercatori e professionisti, nonché manifestazioni culturali ed artistiche;
- e) istituire borse di studio per studenti;
- f) promuovere attività per la creazione e/o sviluppo di centri di studio, laboratori artistici e teatrali e centri di elaborazione dati;
- g) promuovere l'occupazione nell'ambito della Vallesina e della Provincia di Ancona degli studenti formati anche nei corsi promossi dalla Fondazione.

2) La Fondazione può, conseguentemente, compiere tutte le attività mobiliari ed immobiliari, dirette ed indirette, necessarie al conseguimento delle finalità di cui al presente articolo.

Art. 3

1) A seguito della fusione per incorporazione in UBI Banca S.p.A. di Banca Popolare di Ancona S.p.A. e di Banca Adriatica S.p.A. (già Nuova Banca delle Marche S.p.A.) e dell'uscita del socio fondatore Fondazione Cassa di Risparmio di Jesi, sono soci fondatori il Comune di Jesi e UBI Banca S.p.A., con sede a Bergamo.

2) Potranno, inoltre, assumere la qualifica di soci fondatori le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che verranno riconosciuti tali dall'Assemblea dei soci fondatori, in relazione alla significativa contribuzione pluriennale agli scopi della Fondazione.

3) Per il perseguimento degli scopi istituzionali, i soci fondatori si obbligano a versare ogni anno i contributi di cui all'art. 5, lettera c), del presente statuto, qualora preventivamente approvati dal voto favorevole dei propri rappresentanti in sede di approvazione del bilancio preventivo di esercizio da parte dell'Assemblea.

4) Sono soci sostenitori le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che contribuiscono agli scopi della Fondazione con un contributo annuo, in denaro o in natura, di importo non inferiore ad euro 5.000,00 (cinquemila). Il Consiglio di Amministrazione annualmente determina l'ammontare del contributo minimo dovuto dai soci sostenitori.

#### Art. 4

1) Il patrimonio della Fondazione è costituito da:

- a) le somme inizialmente versate, come risulta dall'atto costitutivo;
- b) le elargizioni fatte da Enti o privati, con espressa destinazione ad incrementare il patrimonio della Fondazione;
- c) i fondi raccolti con pubbliche sottoscrizioni, debitamente autorizzate a norma di legge, per compiere interventi relativi a beni ed attività che rientrano nel patrimonio della Fondazione;
- d) i beni mobili ed immobili che pervengano alla Fondazione a qualsiasi titolo e che siano destinati al patrimonio;
- e) le somme prelevate dai redditi che il Consiglio di Amministrazione, con proprie deliberazioni, disponga di destinare ad incrementare il patrimonio.

2) È fatto espresso divieto alla Fondazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

#### Art. 5

1) Per l'adempimento dei suoi compiti la Fondazione dispone:

- a) dei redditi del patrimonio di cui all'art. 4;
- b) delle somme che pervengono alla Fondazione da Enti o privati interessati ai suoi fini, e non siano destinate ad incrementare il patrimonio;
- c) dei contributi dei soci fondatori e dei soci sostenitori;
- d) degli eventuali residui attivi ed altri proventi attinenti l'attività di gestione e di promozione culturale;
- e) delle somme che derivano dall'alienazione dei beni facenti parte del patrimonio, le quali vengono destinate, con motivata delibera del Consiglio di Amministrazione, ad uso diverso dall'incremento del patrimonio; in caso di vendita o cessione di beni provenienti da lasciti o donazioni verrà sempre garantito il pieno rispetto delle finalità indicate dal testatore o dal donante;
- f) dei contributi pubblici o privati versati alla Fondazione per il raggiungimento di una o più delle sue finalità.

#### Art. 6

- 1) Gli organi della Fondazione sono:
  - a) il Presidente;
  - b) il Vice Presidente, ove nominato;
  - c) il Consiglio di Amministrazione;
  - d) l'Assemblea dei soci fondatori;
  - e) l'Assemblea dei soci sostenitori;
  - f) il Revisore Unico.

#### Art. 7

- 1) Il Presidente viene nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi membri.
- 2) Il Consiglio di Amministrazione può nominare anche un Vice Presidente.
- 3) Le cariche di Presidente e di Vice Presidente, ove nominato, durano sino al termine del mandato di Consigliere e possono essere rinnovate.

#### Art. 8

- 1) Il Presidente della Fondazione ha la rappresentanza legale della Fondazione, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, esercita i poteri che il Consiglio gli delega in via generale o di volta in volta, convoca e presiede l'Assemblea dei soci fondatori e l'Assemblea dei soci sostenitori.
- 2) In caso di necessità ed urgenza può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, salvo ratifica da parte di questo nella sua prima riunione che deve essere convocata dal Presidente entro trenta giorni dalla data della avvenuta adozione del provvedimento di cui sopra.

#### Art. 9

- 1) In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le sue funzioni vengono adempiute dal Vice Presidente, ove nominato, o, in caso di assenza o di impedimento anche di questi, dal Consigliere più anziano di età.

#### Art. 10

- 1) Il Consiglio di Amministrazione è composto da 5 (cinque) o da 7 (sette) membri, nominati come segue, previa determinazione del loro numero da parte dell'Assemblea dei soci fondatori:
  - qualora il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione sia pari a 5 (cinque): 2 (due) consiglieri sono designati dal Comune di Jesi tra cui il Presidente, 1 (un) consigliere designato da UBI Banca S.p.A., 1 (un) consigliere designato dall'Assemblea tra i soci riconosciuti fondatori ai sensi dell'art. 3 comma 2, 1 (un) consigliere designato dall'Assemblea dei soci sostenitori. In caso di assenza di soci sostenitori nel numero minimo di cui al successivo art. 15) o di indisponibilità a nominare un consigliere, UBI Banca S.p.A. designerà 2 (due) consiglieri;

- qualora il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione sia pari a 7 (sette), ai soci fondatori è riservata la designazione di 5 (cinque) componenti, prevedendo 2 (due) consiglieri designati dal Comune di Jesi tra cui il Presidente, 2 (due) consiglieri designati da UBI Banca S.p.A. e 1 (un) consigliere designato dall'Assemblea dei soci fondatori tra i soci riconosciuti fondatori ai sensi dell'art. 3 comma 2; 2 (due) consiglieri vengono designati dall'Assemblea dei soci sostenitori.

#### Art. 11

- 1) I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica 3 (tre) esercizi e possono essere confermati fino ad un massimo di tre mandati.
- 2) La cessazione dei Consiglieri di Amministrazione per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo Consiglio di Amministrazione è stato ricostituito.
- 3) Le dimissioni dei Consiglieri hanno efficacia immediata se rimane in carica la maggioranza dei Consiglieri. In tal caso i Consiglieri rimasti in carica devono convocare l'Assemblea dei soci fondatori perché provveda alla sostituzione dei Consiglieri venuti meno nel rispetto delle designazioni da effettuarsi ai sensi del precedente articolo 10.
- 4) I Consiglieri così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.
- 5) Nel caso in cui, a seguito delle dimissioni, venga meno la maggioranza dei Consiglieri, le dimissioni avranno efficacia al momento in cui vengono nominati i nuovi Consiglieri in sostituzione dei dimissionari.

#### Art. 12

- 1) Al Consiglio di amministrazione è affidata l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione. In particolare, e salve le attribuzioni previste da altre norme del presente statuto, il Consiglio:
  - a) redige il rendiconto economico e finanziario annuale, il bilancio preventivo annuale e la relazione morale e finanziaria, secondo le disposizioni del presente statuto, da sottoporre all'Assemblea dei soci fondatori per l'approvazione;
  - b) fissa annualmente le linee generali dell'attività della Fondazione nel rispetto del suo scopo, valuta costantemente i programmi, le attività ed i progetti della Fondazione, stabilisce contatti o rapporti di collaborazione con altri Enti aventi finalità analoghe in qualsiasi paese o regione del mondo;
  - c) approva i regolamenti attinenti l'organizzazione ed il funzionamento della Fondazione;
  - d) nomina il Presidente ed eventualmente il Vice Presidente;
  - e) assume e licenzia il personale dipendente ed il segretario e ne determina il regolamento giuridico ed economico che sarà disciplinato da norme di diritto privato;
  - f) delibera sull'accettazione delle elargizioni, delle donazioni e dei lasciti e determina il contributo dei soci sostenitori;
  - g) delibera le condizioni per l'accettazione di nuovi soci sostenitori e sulla loro decadenza;

- h) delibera sugli acquisti degli immobili e dei mobili, stabilendone la destinazione, nonché delibera su accordi e convenzioni con Istituti e/o Enti, pubblici o privati, anche di medio e lungo periodo, contenenti obblighi ed impegni, anche finanziari, che possono anche eccedere la durata in carica dell'organo amministrativo deliberante;
- i) delibera sulle vendite dei beni che formano parte del patrimonio e sulla destinazione delle somme ricavate;
- l) delibera sulla destinazione delle somme e dei beni non costituenti patrimonio;
- m) predispone i piani di lavoro della Fondazione e i programmi di intervento;
- n) delibera sulla costituzione di Commissioni di esperti fissandone le attribuzioni e la durata e nominandone i membri, previa predeterminazione del loro numero;
- o) provvede alla istituzione e all'ordinamento degli uffici della Fondazione;
- p) delibera sulla delega alla Fondazione, da parte di altri Enti o privati, di attività rientranti nell'ambito della Fondazione, fissandone le condizioni; delibera altresì su contributi, sovvenzioni e collaborazioni da dare alle iniziative di altri Enti che corrispondano ai fini perseguiti dalla Fondazione.

2) Il Consiglio può delegare i poteri di cui ai punti e), l), m) ed o), al Presidente.

#### Art. 13

- 1) Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente quando siano presenti almeno la metà più uno dei suoi componenti in carica e le delibere sono adottate a maggioranza dei presenti.
- 2) Quando si verifichi una parità di voti, avrà la prevalenza quello del Presidente della Fondazione. Agli effetti della validità della costituzione del Consiglio e delle maggioranze, dovrà tenersi in considerazione solamente il numero dei Consiglieri in carica in quel momento.
- 3) La convocazione del Consiglio avviene ogni qualvolta se ne dimostri l'opportunità per dar luogo alle deliberazioni previste dal presente statuto, ma comunque almeno 2 (due) volte all'anno per l'esame del conto consuntivo e del bilancio preventivo.
- 4) Il Consiglio deve altresì essere convocato ogni qualvolta ne facciano richiesta almeno 2/5 (due quinti) dei Consiglieri.

#### Art. 14

- 1) L'Assemblea dei soci fondatori è composta dai soci fondatori della Fondazione.
- 2) L'Assemblea dei soci fondatori è convocata dal Presidente della Fondazione, almeno due volte all'anno, per l'approvazione rispettivamente del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo, redatti dal Consiglio di Amministrazione, ed è presieduta dal Presidente della Fondazione.
- 3) L'Assemblea dei soci fondatori è validamente costituita in riunione con la presenza della maggioranza dei soci fondatori e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, fatto salvo quanto previsto al punto 6) del presente articolo.
- 4) Ciascun socio fondatore ha un voto qualunque sia l'ammontare del contributo versato.

5) L'Assemblea dei soci fondatori nomina i componenti del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del loro numero, ed il Revisore unico e determina il compenso del Revisore.

6) L'Assemblea dei soci fondatori delibera all'unanimità dei soci fondatori:

- sullo scioglimento della Fondazione, sulla nomina del liquidatore e sulla conseguente devoluzione del patrimonio della Fondazione;
- sulle modifiche dello statuto da sottoporre all'approvazione dell'autorità governativa;
- sulla determinazione della composizione del Consiglio di Amministrazione nel numero di 5 (cinque) o di 7 (sette) Consiglieri;
- sul riconoscimento della qualifica di socio fondatore a favore di persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e di enti in relazione alla significativa contribuzione pluriennale, ai sensi dell'art. 3 comma 2.

#### Art. 15

1) L'Assemblea dei soci sostenitori è composta dai soci sostenitori della Fondazione, a condizione che siano in numero non inferiore a tre.

2) L'Assemblea dei soci sostenitori è convocata dal Presidente della Fondazione, almeno una volta all'anno, ed è presieduta dal Presidente della Fondazione.

3) L'Assemblea dei soci sostenitori è validamente costituita in riunione con la presenza della maggioranza dei soci sostenitori e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

4) L'Assemblea dei soci sostenitori formula proposte per le attività da svolgere ed esprime pareri con funzione consultiva non vincolante sui progetti di gestione e sui bilanci preventivi della Fondazione.

5) L'Assemblea dei soci sostenitori designa i membri del Consiglio di Amministrazione, nel numero di pertinenza dei soci sostenitori ai sensi del precedente Articolo 10.

6) È facoltà del Presidente della Fondazione valutare la eventuale richiesta dei soci sostenitori di far partecipare alle riunioni dell'Assemblea dei soci fondatori un rappresentante dei soci sostenitori stessi, il quale sarà privo del diritto di voto.

#### Art. 16

1) Spetta all'Assemblea dei soci fondatori stabilire, con apposita delibera, se le cariche di Presidente, di Vice Presidente, ove nominato, e di Consigliere sono a titolo gratuito o debbano essere retribuite, e in quest'ultimo caso l'Assemblea dei soci fondatori determinerà il relativo compenso.

#### Art. 17

1) Il controllo contabile della gestione della Fondazione è esercitato da un Revisore unico nominato dall'Assemblea dei soci fondatori, che ne determina anche il compenso.

2) Il Revisore unico dura in carica 3 (tre) esercizi ed esercita le proprie funzioni a norma degli artt. 2403 e seguenti del codice civile, in quanto applicabili.

#### Art. 18

1) L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

#### Art. 19

1) La Fondazione è costituita senza limiti di durata.

2) Se lo scopo della Fondazione si esaurirà o diverrà impossibile o di scarsa utilità, o se il patrimonio diverrà insufficiente, la Fondazione si estinguerà fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, del codice civile.

3) In caso di scioglimento della Fondazione, da qualsiasi causa determinato, il patrimonio di proprietà della stessa, che resterà dopo la chiusura della liquidazione, dovrà essere devoluto ad altri Enti che perseguono finalità analoghe o fini di pubblica utilità salvo diversa destinazione prevista dall'autorità governativa.

4) Nel caso si addivenisse per qualsiasi motivo alla liquidazione della Fondazione, l'Assemblea dei soci fondatori nominerà un liquidatore che potrà essere scelto anche fra i membri del Consiglio di Amministrazione.